

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. BELLÿ½ Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20079-2020 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi 12, elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) - rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 642/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/11/2019, NRG 45/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'.

RITENUTO

che:

1. La Corte d'Appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio in relazione al quale le era stato demandato da questa S.C. di verificare se l'organo del Ministero che aveva proceduto per il licenziamento disciplinare nei confronti di (OMISSIS), D.S.G.A. presso (OMISSIS), fosse effettivamente competente, ha preso atto che il decreto di irrogazione della sanzione proveniva dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico di (OMISSIS) e, pur implicitamente riconoscendo che la manifestazione di volonta' potrebbe in astratto provenire anche solo da chi fosse preposto all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (di seguito, UPD), ha ritenuto che pero' nel caso di specie anche "gia' la formazione di volonta'" non fosse riconducibile all'organo collegiale, ma al solo Dirigente, sicche' il licenziamento era da ritenere illegittimo;

2. il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la (OMISSIS) ha resistito depositando controricorso;
3. la proposta del relatore e' stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.;
4. il Ministero ha infine depositato memoria illustrativa.

#### CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso afferma la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55, comma 1, e articolo 55-bis, commi 2 e 4, (articolo 360 c.p.c., n. 3), ed assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'atto di licenziamento, per quanto sottoscritto dal solo Dirigente dell'UPD, non fosse riferibile all'intero UPD;
2. il secondo motivo, dichiaratamente subordinato al primo, afferma invece la nullita' della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione e violazione dell'articolo 112 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., n. 4), e con esso si rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto l'illegittimita' della sanzione sul presupposto che la "contestazione" fosse stata formulata da organo incompetente, sebbene dalla lettura integrale della sentenza impugnata emergesse senza dubbio che tale termine fosse stato utilizzato per indicare il decreto con cui il Dirigente aveva irrogato la sanzione del licenziamento, sicche', nell'ipotesi, che lo stesso motivo afferma come "non creduta", in cui si fosse ritenuto che la decisione avesse avuto riguardo alla contestazione, si sarebbe dovuta rilevare la nullita' della sentenza per avere essa pronunciato senza alcuna corrispondente domanda sul punto;
3. i due motivi possono esser esaminati congiuntamente, stante la loro connessione;
4. e' evidente come dalla sentenza rescindente di questa S.C. derivi il riconoscimento della competenza rispetto alla sanzione disciplinare impugnata in capo all'UPD ed il dipendere della validita' di essa dal fatto che appunto sia stato l'UPD a provvedere, non avendo altrimenti senso la cassazione della precedente pronuncia, se avesse potuto ritenersi ininfluente il fatto che a provvedere fosse stato il solo Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale;
5. cio' posto, e' intanto evidente l'inconferenza del secondo motivo;
6. esso e' formulato affermando che, se la Corte territoriale avesse deciso sull'invalidita' della contestazione disciplinare, avrebbe violato la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per essersi in causa dibattuto sulla legittimita' del (successivo) licenziamento;
7. purtuttavia il motivo stesso afferma che la sentenza andrebbe intesa nel senso che essa avrebbe impiegato il termine contestazione, facendo pero' riferimento in tal modo al licenziamento;
8. quest'ultima affermazione va condivisa, ma da cio' deriva l'inutilita' del motivo, perche', risultando (puo' dirsi addirittura pacifico) che la Corte territoriale abbia deciso sul licenziamento, l'indicazione di esso, in un passaggio, come "contestazione", costituisce una mera imprecisione, inidonea ad inficiare la pronuncia;
9. quanto alla riferibilita' dell'atto di licenziamento all'UPD, la Corte territoriale ha affermato che non solo la "manifestazione" della volonta' attraverso il decreto di licenziamento proveniva dal Dirigente e non dall'UPD, ma che "gia' la formazione" della volonta' appariva non riconducibile all'organo collegiale, circostanza desunta dalla mancanza di intestazione dell'atto all'UPD stesso;
10. quello cosi' enucleato e' giudizio di fatto, in merito al significato ed alla portata da attribuire all'atto contenente il licenziamento;
11. come precisato da questa S.0 in caso analogo (v. Euro 3467/2019, seppure con esiti finali diversi) tale interpretazione, per essere efficacemente contestata in sede di legittimita', deve essere censurata attraverso il richiamo ai canoni ermeneutici (articolo 1362 c.c. ss.), come non e' avvenuto nel caso di specie;

12. non vi e' luogo, dunque, ne' a discorrere di errori di diritto di altra natura, ne' ovviamente puo' avere rilievo, in mancanza della veicolazione secondo i canoni di cui si e' detto, l'insistenza del Ministero su una diversa interpretazione di quel decreto, in quanto in tal modo non si propone una critica di legittimita', ma tout court una pura e semplice rilettura del merito, inammissibile in questa sede;

13. e' parimenti irrilevante il richiamo del Ministero, in memoria, a C. n. 20417/2019, ove si ritenne, tra l'altro in un caso in cui l'UPD era organo monocratico, che la mancata spendita della veste di preposto all'UPD da parte del dirigente firmatario del provvedimento non inficiasse la validita' della sanzione, in quanto qui il punto non attiene alla riferibilita' all'UPD dell'atto, in quanto firmato dal dirigente senza spendere la sua qualita', quanto al fatto che la Corte di merito, con specifico accertamento che resiste all'impugnazione per quanto detto in precedenza, ha ritenuto che gia' la formazione della volonta' sanzionatoria e non solo la sua manifestazione non derivassero dall'organo (in questo caso, collegiale) competente;

14. il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimita';

15. quanto alla istanza di condanna per responsabilita' aggravata, premesso che non ricorrono gli specifici presupposti di cui all'articolo 96 c.p.c., comma 2, si ritiene che neppure si possa affermare un'abusivita' della condotta processuale che giustificerebbero la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., comma 3;

16. non ogni pronuncia di inammissibilita' del ricorso comporta di per se' abuso dello strumento processuale e tale requisito va in particolare escluso allorquando, come e' nel caso di specie, le questioni sottese al motivo poi dichiarato inammissibile manifestano in se' elementi di complessita' che non consentono di sanzionare ulteriormente la condotta impugnatoria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.